

## SERVIZIO DI EMISSIONE E RISCOSSIONE DI VOUCHER INPS

### Requisiti.

Il Cliente deve essere intestatario o cointestatario di un conto corrente di corrispondenza presso la Banca.

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)

Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

### OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

Nome e cognome / Ragione sociale: \_\_\_\_\_

Sede: \_\_\_\_\_

Telefono e e-mail: \_\_\_\_\_

Iscrizione ad albi o elenchi: \_\_\_\_\_

Numero delibera iscrizione all'albo/elenco: \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

### CHE COS'E' IL SERVIZIO di SERVIZIO DI EMISSIONE E RISCOSSIONE DI VOUCHER INPS

#### Caratteristiche:

I Voucher Inps sono uno strumento di pagamento per la retribuzione di prestazioni di lavoro accessorio, svolte occasionalmente e non riconducibili ad alcun contratto tipico di lavoro subordinato o autonomo.

Tramite l'utilizzo del Voucher viene garantita, al prestatore del servizio oggetto di retribuzione, anche la copertura previdenziale e l'assicurazione INAIL.

Ogni Voucher del valore nominale di Euro 10,00 corrisponde ad un netto ricavo, per il lavoratore che provvede all'incasso, di Euro 7,50.

I Committenti devono richiedere l'emissione del Voucher prima dell'inizio della prestazione lavorativa per un valore di emissione di multipli di Euro 10,00 sino ad un massimo di Euro 500,00 per Voucher.

Ogni Committente può richiedere l'emissione di Voucher per un importo massimo giornaliero di Euro 5.000,00 con addebito diretto in conto corrente bancario. E' possibile anche richiedere l'emissione con regolamento in contanti fermo restando i limiti previsti dall'Art. 49 D. Lgs. n. 231/2007 e successive modificazioni.

I Voucher sono acquistabili presso tutti gli sportelli di Banca Valsabbina SCpA presenti sul territorio; l'elenco delle Filiali è consultabile sul sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

E' possibile incassare presso gli sportelli di Banca Valsabbina SCpA esclusivamente Voucher emessi tramite l'Istituto Centrale delle Banche Popolari S.p.A. (www.icbpi.it).

Per maggiori informazioni si invita alla consultazione del sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it)

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

<b>CONDIZIONI ECONOMICHE</b>	
<b>EMISSIONE VOUCHER INPS</b>	
Valore nominale del VOUCHER INPS	€ 10,00 o multipli
Validità del VOUCHER INPS	12 mesi dalla data di emissione
Importo massimo del VOUCHER INPS	€ 500,00
Importo massimo di ogni distinta	€ 5.000,00 (*)
Spese per ogni distinta	€ 1,00
<b>RISCOSSIONE VOUCHER INPS</b>	
Importo liquidato	€ 7,50 ogni € 10,00 nominali di Voucher
Spese per l'incasso	€ 0,00
I Voucher possono essere riscossi a partire dal secondo giorno lavorativo successivo la data di termine della prestazione lavorativa per la quale è stato emesso.	
<b>RIMBORSO VOUCHER INPS</b>	
Controvalore rimborsato	€ 9,50 ogni € 10,00 nominali di Voucher
Il Committente può richiedere il rimborso di Voucher non utilizzati entro 12 mesi dalla data di emissione degli stessi. Successivamente tale data il Voucher è da ritenersi scaduto e la richiesta di rimborso dovrà essere inoltrata dal Committente direttamente all'INPS.	
<b>ANNULLO VOUCHER INPS</b>	
Spese per annullo VOUCHER INPS	€ 0,00
Il Committente può richiedere l'annullo di un Voucher emesso e non ancora attivato. L'operazione di annullo può essere richiesta per i soli Voucher emessi da Banca Valsabbina SCpA lo stesso giorno di emissione.	

(\*) In caso di emissione di Voucher con regolamento in contanti l'importo massimo richiedibile è pari a quanto previsto dall'Art. 49 D. Lgs. n. 231/2007 con successive modificazioni.

## Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it](mailto:ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it) o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail [ufficio.reclami@bancavalsabbina.com](mailto:ufficio.reclami@bancavalsabbina.com)
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

## A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

## B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

## C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS

le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

## GLOSSARIO

<b>Committente</b>	Colui che richiede una prestazione di lavoro accessorio
<b>Prestatore</b>	Colui che svolge una prestazione di lavoro accessorio
<b>Prestazioni di lavoro accessorio</b>	E' una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni che non sono riconducibili ad alcun contratto di lavoro in quanto svolte in modo saltuario ed occasionale e pertanto non regolamentate. Per maggiori informazioni si invia alla consultazione del sito internet <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>
<b>Voucher</b>	C.d. "buono lavoro". E' uno strumento di pagamento per la retribuzione di prestazioni di lavoro accessorio, svolte occasionalmente e non riconducibili ad alcun contratto tipico di lavoro subordinato o autonomo. Il Voucher viene richiesto dal Committente e consegnato al Prestatore.